

Penale Sent. Sez. 6 Num. 45184 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udiienza: 19/09/2019

19/04/2019 nel proc. contro Fanigliulo Giuseppe

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
M. Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità;
sentiti i difensori del resistente indagato, avv. Vincenzo Belvedere e avv. Giuseppe Labonia, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso del PM



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha riformato quella emessa il 25/03/2019 con cui il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva applicato nei confronti di Fanigliulo Giuseppe, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica edilizia del Comune di Cariati (Cs), la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni provvisorie di corruzione propria continuata (artt. 81, 319 cod. pen.) nell'ambito di uno stabile asservimento della funzione agli interessi del Sindaco, Greco Filomena e del di lei fratello Greco Saverio e di turbativa d'asta (art. 110, 353 cod. pen.) riferita ad una procedura di aggiudicazione del contratto di appalto per il trasporto e la gestione di rifiuti solidi urbani svoltasi nel 2017.

Diversamente da quanto prospettato dalla pubblica accusa e ritenuto dal GIP, il Tribunale del Riesame ha, infatti, sì ritenuto le condotte e gli atti riferiti al Fanigliulo espressione di uno stabile asservimento della funzione svolta agli interessi imprenditoriali della famiglia Greco e come tali giustificate da un tornaconto di carattere personale, pur tuttavia reputandole assunte non in violazione di specifiche norme di legge o di regolamento (pag. 24 ord.)

In coerenza con tale impostazione, il Tribunale ha riqualificato l'operato del pubblico ufficiale in termini di corruzione per l'esercizio della funzione o sistemica (art. 318 cod. pen.), connotata in particolare dal conseguimento di un incarico professionale di natura privata da parte di Greco Saverio, non correlata, tuttavia, alla adozione di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio.

In conseguenza della diversa qualificazione della condotta ascritta all'indagato, il Tribunale ha, inoltre, sostituito la misura coercitiva domiciliare con quella interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. per la durata di un anno, ritenendola proporzionata all'accusa provvisoria nei predetti termini rimodulata.

2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Castrovillari con esclusivo riferimento al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. proc. pen. e con i motivi di seguito esposti.

Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 318 e 319 cod. pen. in riferimento alla ritenuta sussistenza di un "generico asservimento della funzione" in luogo di un asservimento concretizzatosi in atti formalmente legittimi che tuttavia si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interventi diversi da quelli istituzionali, pacificamente ritenuta configurare il reato di cui allo

art. 319 cod. pen. dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Mancanza assoluta della motivazione in ordine all'accertato ricevimento di utilità da parte del Sindaco, Greco Filomena, rappresentata dalla proroga dell'incarico dirigenziale in data 28/12/2017 nonché riguardo alla serie di atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere dall'indagato e compiutamente indicati dal GIP nell'ordinanza cautelare genetica.

Erronea applicazione di norme giuridiche diverse da quella penale di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 23, commi 1 e 6 d.P.R. n. 380 del 2001 e 19, comma 3 l. n. 241 del 1990 in relazione ai diversi profili di irregolarità nella procedura di presentazione della SCIA e di valutazione del relativo contenuto.

Erronea applicazione di norme giuridiche diverse da quella penale di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 20 d.P.R. n. 380 del 2001 e 32 della l. n. 47 del 1985 in relazione ai profili di illegittimità della procedura di rilascio del permesso di costruzione in sanatoria individuate dalle indagini (assenza del parere dell'Autorità di Bacino per vincolo idrogeologico, omessa valutazione da parte dell'Ente comunale della compatibilità dell'intervento con l'assetto territoriale conformato dal vincolo).

Erronea applicazione di norme giuridiche diverse da quella penale di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 31, comma 1 l. n. 47 del 1985 e 11, comma 1 d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla mancanza di legittimazione dei soggetti richiedenti il permesso di costruzione in sanatoria.

Erronea applicazione di norme giuridiche diverse da quella penale di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3357 del 30 luglio 1985 in relazione alla intervenuta emanazione di un unico permesso in sanatoria a fronte di più istanze riguardanti singole unità immobiliari.

Erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento agli artt. 321, 318 e 319 cod pen. in rapporto all'art. 275 cod. proc. pen. ed alla ritenuta proporzionalità della misura interdittiva adottata.

3. Attraverso i propri difensori, ha prodotto una memoria anche il resistente



Fanigliulo che deduce l'inammissibilità del ricorso del PM sotto il duplice motivo della carenza d'interesse e della presentazione di motivi non consentiti in sede di legittimità; secondo l'indagato, diversamente da quanto opinato dal PM ricorrente, la diversa qualificazione *in iure* della condotta (da art. 319 ad art. 318 cod. pen.) non ha avuto incidenza alcuna sulla scelta delle misura interdittiva, sostituita alla precedente misura custodiale domiciliare.

Con la revoca dell'incarico dirigenziale, con la nomina di altro professionista e con l'avvenuta aggiudicazione da parte del Comune di Cariati della gara per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il ricorso del PM non appare, inoltre, sostenuto da alcun effettivo interesse.

Risultano, infine, inammissibili le doglianze con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione ed erronea applicazione di norme giuridiche, postulando le stesse una indebita rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata, incompatibile con il vaglio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per i motivi di seguito indicati.

Deve preliminarmente rilevarsi l'intima contraddittorietà dell'impugnazione formulata dal PM che, con l'articolazione del primo motivo, sembra voler fare acquiescenza all'impostazione accolta dal Tribunale secondo cui l'indagato Fanigliulo non avrebbe posto in essere condotte integranti atti contrari ai doveri d'ufficio, ma pur nell'ambito di un esercizio dell'incarico formalmente ossequioso dei parametri di legittimità, l'avrebbe strumentalizzato in funzione di interessi privati, segnatamente quelli della famiglia di imprenditori Greco, cui appartiene lo stesso Sindaco del Comune di Cariati (Cs), Greco Filomena.

Sostiene il PM ricorrente che pure in tale ottica, diversa da quella della originaria prospettazione d'accusa, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente configurabile il reato di cui all'art. 319 cod. pen.

Tralasciando per il momento i profili sia del carattere asseritamente pacifico del citato orientamento giurisprudenziale sia della sua condivisibilità, non si accorge, tuttavia, il ricorrente che tale doglianza si pone in obiettivo contrasto logico con quelle (dalla terza alla sesta) incentrate su altrettante deduzioni di violazioni di legge a loro volta integranti corrispondenti violazioni dei doveri d'ufficio ascrivibili al Fanigliulo.

In ogni caso ed a prescindere da tale contraddizione, il ricorrente omette di

considerare che l'orientamento interpretativo da lui propugnato e che ha trovato effettivamente espressione in alcuni arresti di questa Corte di legittimità, non appare né pacifico né più recente rispetto ad altri.

Afferma, in particolare, l'orientamento sostenuto dal ricorrente che <configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali> (Sez. 6, sent. n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383; conf. Sez. 6, sent. n. 3606 del 20/10/2016, dep. 24/01/2017, Bonanno, PC e altri, Rv. 269347; Sez. 6, sent. n. 29267 del 05/04/2018, Baccari e al., Rv. 273448)

Contrasta, tuttavia, consapevolmente con il principio sopra affermato l'arresto costituito da Sez. 6, sent. n. 4486 del 11/12/2018, dep. 29/01/2019, Palozzi, Rv. 274984 secondo cui <in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio> (Sez. 6, sent. n. 4486 del 11/12/2018, dep. 29/01/2019, Palozzi, Rv. 274984).

Il Collegio afferma senza meno di aderire a tale ultima opzione ermeneutica, al contempo rispettosa sia del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici sia di una corretta ripartizione dell'ambito di applicazione degli odierni artt. 318 e 319 cod. pen., oltre che in linea di continuità con due importanti decisioni intervenute sul punto, rappresentate da Sez. 6, sent. n. 49226 del 25/09/2014, Crisso, Rv. 261352) e Sez. 6, sent. n. 47271 del 25/09/2014, Casarin, Rv. 250732).

Secondo la prima di dette decisioni <in tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel

cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiavano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente>.

A mente della seconda, inoltre, sempre in tema di corruzione <lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili *ex post*, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio>.

Trasposti i principi suddetti nella fattispecie in esame, una volta accolta la tesi che l'indagato non ha commesso atti formalmente contrari ai doveri d'ufficio, non può, come conseguentemente ritenuto dal Tribunale, che configurarsi esclusivamente il reato di cui all'art. 318 cod. pen.

Da tale articolata premessa discende che – come parimenti rilevato nella trattazione del ricorso avverso l'ordinanza riguardante l'indagata Greco Filomena – tutte le ulteriori doglianze del PM vanno ritenute inammissibili, in quanto intimamente connesse, prima ancora che a profili e valutazioni in fatto, ad una valutazione della complessiva vicenda sostanziale radicalmente contrastante con quella ritenuta dal Tribunale, parimenti plausibile rispetto a quella propugnata dal ricorrente, ma come tale insindacabile in questa fase ed in questa sede processuale.

Si può fare, infine, rinvio alla predetta ordinanza, parimenti impugnata dal ricorrente PM, per la specifica indicazione dei profili di fatto dimostrativi di tale d'avericata lettura del complessivo compendio indiziario.

P. Q. M.

d.chiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, 19 settembre 2019

1